Prot. 3787/2018

TRIBUNALE DI TRANI

Protocollo di intesa per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto i reati contro la violenza di genere e la violenza domestica e di prossimità con approccio integrato (Piano di azione esecuzione sentenza CEDU *Talpis* c/Italia. Attuazione linee guida in tema di organizzazione e buone prassi di cui alla delibera C.S.M. del 9.5.2018).

Il Tribunale di Trani, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, l'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale, il Magrif del Settore Penale, il Comitato Pari Opportunità, la Fondazione Scuola Forense,

premesso che:

- il fenomeno della violenza di genere e domestica rappresenta un tema di particolare delicatezza e gravità e pertanto devono essere apprestate misure idonee a riconoscere la violenza e a garantire la tutela anticipata alle vittime;
- l'art. 392, comma 1, c.p.p. disciplina i casi in cui, in deroga al principio della formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio; e l'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p., con specifico riferimento ai procedimenti per i delitti richiamati in premessa, contempla l'ipotesi ulteriore che il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini, possano chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1; e che, in ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possano chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza; la previsione in questione disciplina, in sostanza, l'accesso al contraddittorio anticipato nelle ipotesi di presunzione di non rinviabilità dell'assunzione dell'esame testimoniale, che è assoluta nei casi di cui all'art. 392, comma 1, c.p.p. e relativa negli altri;
- si tratta, invero, di un istituto che risponde all'esigenza di contrazione del numero delle audizioni intesa come modalità di protezione endoprocessuale delle vittime vulnerabili ed indicata come tale sia nella direttiva 2011/36/UE sulla repressione del traffico degli esseri umani, sia anche nelle

indicazioni della Corte di Giustizia ([1]);

- anche la CEDU ha, di volta in volta, individuato gli indici di vulnerabilità nell'età della persona offesa, nella condizione di soggezione e dipendenza dall'autore del reato ([2]), nella scarsità di risorse economiche e di strumenti culturali, ovvero nella posizione socio – economica complessiva dell'individuo ([3]), ma anche appunto nel tipo di reato subito, come i reati di violenza sessuale o domestica ([4]);

- le predette garanzie si raccordano, peraltro: con la disposizione di cui all'art. 190 *bis* c.p.p., nella parte in cui esclude la rinnovazione dibattimentale nelle ipotesi di cui agli artt. 600 *bis*, comma 1, 600 *ter* e 600 *quater* c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* c.p., se l'esame riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità; con le indicazioni dell'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., nella parte in cui annovera i processi relativi ai delitti in materia di violenza di genere e domestica tra quelli ai quali deve essere assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione; nonché con l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte in tema di dichiarazioni rese da soggetti minorenni in materia di reati sessuali, che evidenziano la necessità di inquadrare la deposizione in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità ([5]), di effettuare l'ascolto, nei limiti del possibile, entro una breve distanza temporale rispetto ai fatti denunciati e documentato con forme di riproduzione fonografica ed audiovisiva nonché di privilegiare lo strumento dell'incidente probatorio a tutela del testimone vulnerabile ([6]); e con i principi ribaditi anche nella Carta di Noto;

considerato che:

- l'individuazione dell'incidente probatorio quale strumento privilegiato di formazione della prova sottende l'adozione, da parte di ciascuno dei Soggetti che hanno partecipato al tavolo di concertazione, nelle rispettive qualità, di strategie condivise e sinergiche, quali appunto la previa individuazione e la conseguente gestione dei procedimenti in materia di violenza di genere e di violenza domestica sulla scorta dei principi indicati;

- le vigenti previsioni tabellari di questo Tribunale (cfr. decreto n. 11/2017, allegato al protocollo), richiamando la disciplina codicistica dell'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. e la circolare del C.S.M. del

---

[1]) Cfr. Grande sez., 16 giugno 2005, *Pupino*.

[2]) Cfr. CEDU, 26.7.2005, *Siliadin c. Francia*.

[3]) Cfr. CEDU, 11.1.2007, *Salah Sheekh c. Paesi Bassi*.

[4]) Cfr. CEDU, 2.7.2002, *S.N.C. Svezia*; 9.6.2009, *Opuz c. Turchia*;26.3.2013, *Valiuliene c. Lituania*; 2.3.2017, *Talpis c. Italia*.

[5]) Cfr. Cass. pen., sez. III, 6.12.2012 – 20.2.2013, n. 8057, RV 254741.

[6]) Cfr. Cass. pen., sez. VI, 11.3-11.6.2008, n. 23705.

16.11.2017 sull'organizzazione delle Procure già individuano, rispettivamente, le fattispecie di reato di cui all'oggetto del presente protocollo tra quelle a c.d. "trattazione prioritaria" e la devoluzione delle relative indagini ad un gruppo di lavoro specializzato in materia di "fasce deboli";

- con la sentenza 2.3.2017, *Talpis* c. Italia, la Corte Edu ha riconosciuto la violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione in ragione dell'inadempimento delle Autorità nazionali all'obbligo di proteggere i soggetti vulnerabili (minori e, in generale, soggetti che subiscono violenze domestiche) dagli atti di violenza apprestando misure capaci di salvaguardare in modo efficace i beni supremi della vita e dell'integrità quando vi è un rischio immediato e reale che quei diritti possano essere aggrediti e di adottare (attraverso esaustive ed approfondite indagini delle Autorità delegate e l'adozione di misure protettive nel corso dell'intero procedimento penale) e misure idonee ad accertare le condotte di maltrattamento e prevenirne ulteriori forme; in sostanza, dalle citate disposizioni scaturisce, a carico degli Stati, sia l'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili attraverso misure idonee a evitare aggressioni alla vita ed all'integrità fisica delle stesse, sia il dovere, per le Autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo;
- con le delibere del 20.7.2017 e, da ultimo, del 9.5.2018 il Consiglio Superiore della Magistratura ha delineato le linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, individuando la necessaria predisposizione di gruppi di lavoro e di prassi investigative collaudate con riguardo agli Uffici requirenti e sollecitando l'affinamento di competenze specialistiche con riguardo a quelli giudicanti: è stata così rafforzata l'opzione culturale di privilegiare la specializzazione come paradigma organizzativo idoneo ad evitare dispersioni di energie professionali e ad assicurare la migliore risposta giudiziaria; l'organo di autogoverno ha inoltre sottolineato l'opportunità della partecipazione a giudizio di pubblici ministeri specializzati, e, soprattutto dinanzi al giudice collegiale, dello stesso pubblico ministero che ha svolto le indagini (c.d. buona prassi della "personalizzazione del fascicolo"), nonché di riservare la trattazione dei procedimenti nella fase del dibattimento a magistrati togati o, in subordine, di assicurare un'adeguata formazione professionale della magistratura onoraria, implementando la proposta formativa della formazione decentrata e quella dei dirigenti dell'Ufficio;

pertanto, la redazione del presente Protocollo di Intesa deve necessariamente tenere conto dei principi appena richiamati;

letti gli artt. 2, 3, 6 e 14, Cedu, 2 -3, 24, 32 e 111 Cost., la Convenzione di Lanzarote del 25.10.2007, la Convenzione dei diritti del fanciullo del 6.9.2000, la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 30.4.2002, la Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, le direttive 2000/43/CE e 2012/29/UE, gli artt. 190 *bis* c.p.p., 299, 392 c.p.p. e 132 *bis* disp. att. c.p.p. nonché il novellato art. 387 *bis* c.p.p., la l. n. 75/1958, la l. n. 66/1996, il d. lgs. n. 286/1998, la l. n. 154/2001, la l. n. 46/2002, la l. n. 228/2003, la l. n. 38/2009, la l. n. 2/2011, la l. n. 172/2012, la l. n. 119/2013, il d.lgs. n. 212/2015,

convengono quanto segue:

-fatta salva la competenza distrettuale, nei procedimenti aventi ad oggetti i delitti di cui agli artt. 572, 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater* c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*1, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 609 *undecies* e 612 *bis* c.p., l'assunzione della testimonianza della persona offesa verrà garantita attraverso lo strumento dell'incidente probatorio in tutti i casi in cui è previsto dal titolo dei reati e nei casi in cui ricorre la condizione di "vittima vulnerabile" e, per le vittime minorenni, utilizzando le strutture già predisposte presso i Centri esistenti nei Comuni del circondario; negli altri casi, pur nel rigoroso rispetto dei diritti della difesa, verranno adottate le speciali misure richiamate dalla normativa sovranazionale (cfr. art. 56 della Convenzione di Istanbul e la direttiva 2012/29/UE con particolare riguardo all'art. 23), quali: evitare un contatto visivo con l'autore del reato; permettere che il processo si svolga a porte chiuse; fissare l'udienza per l'escussione della testimonianza della vittima in orario tardo (onde limitare attese delle parti coinvolte nell'assunzione della prova); garantire - nei limiti del possibile - che la vittima sia citata ed accolta sino al momento della deposizione, in una "sala" ubicata lontano da quella di udienza; consentire l'esame, quantomeno delle vittime minorenni, in aula anche senza la presenza fisica, utilizzando l'aula "Lovecchio" al primo piano di palazzo Torres, già attrezzata all'uopo; evitare, ove possibile, che le vittime vulnerabili siano chiamate più volte ed in più sedi a rendere dichiarazioni sui medesimi fatti;

- i procedimenti aventi ad oggetto i c.d. "reati spia" (ivi ricomprendendo il delitto di cui all'art. 582 c.p., nonchè le fattispecie di cui agli artt. 388, comma 2, 570, 570 *bis*, 571, 573, 574, 583 *bis*, 591 e 612 cpv., 643 c.p., agli artt.19 e 21 l. n. 194/1978), laddove sin dal momento della denuncia o nel corso delle indagini, emergano segnali di un'emergenza effettiva, previa segnalazione dell'Ufficio inquirente, verranno trattati nell'ambito dell'udienza mensile tabellarmente prevista per il c.d. "supermonocratico" (la cui cognizione è riservata ai magistrati professionali) con la partecipazione del Pubblico Ministero togato;

- la suddivisione delle citate aree tematiche, già prevista nell'ambito dell'applicativo "Giada", dovrà essere periodicamente monitorata ed adeguata in base ai flussi dei procedimenti (iscritti, pendenti e definiti);

- in materia *de libertate*, le notifiche dovranno essere effettuate in ossequio alla previsione di cui all'art. 299, comma 2 *bis*, c.p.p.;

- i giudici del settore civile e quelli del settore penale si impegnano a condividere il rispettivo patrimonio informativo; più nello specifico, i giudici civili del settore famiglia e volontaria giurisdizione si impegnano a segnalare all'Ufficio di Procura e ai giudici penali i provvedimenti adottati e gli atti dai quali emergano potenziali condotte illecite nei confronti di vittime vulnerabili; l'Ufficio inquirente curerà la rigorosa applicazione dell'art. 609 *decies* c.p. e, nel rispetto del segreto istruttorio, si impegna al deposito di richieste, memorie, atti delle indagini preliminari ritenuti utili ai fini della decisione del giudice civile della separazione o del divorzio, dei procedimenti di annullamento e nullità del matrimonio, di scioglimento delle unioni civili e quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio; i giudici penali, al momento dell'instaurazione del processo, si impegnano a richiedere informazioni ai giudici civili in ordine alla pendenza di procedimenti di separazione e/o divorzio e volontaria giurisdizione; tale raccordo potrà costituire occasione per implementare i dati attraverso il sistema "Tiap";

- il Tribunale curerà la rigorosa valutazione nella scelta dei giudici onorari da destinare al settore in questione, nonché la programmazione di attività formative destinate ai G.o.p.;

- la Procura della Repubblica si impegna a predisporre:

a) un *vademecum* di semplice comprensione che illustri alla vittima le possibilità offerte dal sistema giudiziario per ricevere tutela legale e protezione materiale e che contenga informazioni anche di tipo logistico (ad esempio, sull'eventuale presenza di un gruppo specializzato "antiviolenza", la normativa di settore, le informazioni dovute anche ai sensi dell'art. 90 *bis* c.p.p., le modalità di presentazione delle denunce – querele);

b) un prontuario di linee guida destinato alla polizia giudiziaria contenente l'elencazione di tutti gli avvisi da fornire, con immediatezza, alle persone offese;

c) istruzioni sulle modalità di intervento e sugli atti più comuni e di maggiore rilievo investigativo, anche per la fase in cui l'Ufficio non ha ancora assunto la direzione delle indagini (così come nei casi di chiamate alla sala operativa o di arresto in flagranza), disponendo che: c1) al momento della redazione delle annotazioni di servizio o dei verbali di assunzione delle informazioni, siano riportate notizie il più possibile dettagliate (corredate da documentazione fotografica delle persone e dei luoghi ove si segnalino situazioni di reiterate violenze fisiche e/o ambientali), evitando il ricorso a domande dirette e alla verbalizzazione in forma riassuntiva delle risposte sprovviste della

menzione dei quesiti che le precedono, curando in ogni caso la riproduzione delle informazioni rese quantomeno in formato audio, se non è possibile quella "audio-video", senza onere di trascrizione; c2) siano evitati impropri interventi di mediazione mirati alla "riconciliazione" dei coniugi/conviventi; c3) siano accuratamente descritte le condizioni fisiche e psicologiche della persona offesa e sia acquisito materiale utile alla prova dei fatti, compresi gli indumenti indossati dalla persona offesa, se questi possano presentare utilità ai fini della prova scientifica o riscontrare, sotto altro profilo, le sue dichiarazioni; c4) siano contenute entro i limiti strettamente necessari, nelle ipotesi maggiormente delicate, le attività di indagine espletate di propria iniziativa, assicurando l'immediata interlocuzione con il Magistrato del Pubblico Ministero;

- l'Ufficio inquirente curerà altresì la programmazione di attività formative indirizzate ai V.p.o. ed alle Forze dell'Ordine assegnate ai gruppi specializzati (o, comunque, a referenti addetti per ciascun ufficio) e l'organizzazione di un incontro nel quale coinvolgere i centri antiviolenza, i servizi sociali, le Forze dell'Ordine e gli ordini professionali onde garantire una capillare diffusione di prassi operative che informino le vittime vulnerabili della possibilità di presentare una denuncia o di mettersi in contatto con un centro per le donne vittime di violenza; implementerà, altresì, il meccanismo di ricerca e di riunione del precedente già avviato, non soltanto nell'ambito del proprio Ufficio, ma anche coinvolgendo le banche dati delle Forze dell'Ordine a proposito degli interventi segnalati ed annotati dai singoli verbalizzanti di volta in volta intervenuti, quale criterio di valutazione prognostica del rischio per prevenire la recidiva e l'*escalation* della violenza; ed avvierà un'attività di monitoraggio sulla tempistica delle indagini e sui tempi di esame della persona offesa; con riguardo al momento della ricezione della notizia di reato, si impegna ad organizzare sistemi di rete e strategie virtuose con i reparti di pronto soccorso e di ginecologia e pediatria per la segnalazione tempestiva dei casi sospetti, demandando le attività di indagine a ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria formati e capaci di riconoscere, anche attraverso procedure operative appropriate, gli indici sintomatici della violenza di genere e domestica (anche in presenza di ritrattazione della vittima), nonché di valutare l'effettiva gravità dei fatti, anche a fronte della loro apparente tenuità, garantendo un immediato raccordo tra la polizia giudiziaria ed il Pubblico Ministero, anche al fine della tempestiva adozione delle misure di cui agli artt. 384 *bis* c.p.p., 351, comma 1 *ter* c.p.p., 362 e 391 *bis* c.p.p. ed evitando la richiesta di archiviazione immediata; assicurerà l'adeguata formazione delle Forze dell'Ordine in ordine alla ipotesi applicative ed alle modalità operative afferenti l'istituto precautelare dell'allontanamento dalla casa familiare cristallizzato dall'art. 384 *bis* c.p.p., al fine di consentire agli Operanti di P.G. di operare un adeguato vaglio della fattispecie concreta rispetto alla quale si trovano ad intervenire; l'Ufficio di Procura assicurerà ogni opportuno coordinamento con il gruppo

specializzato anche in caso di arresto, di fermo o di adozione della misura dell'allontanamento urgente dall'abitazione familiare disposti dal PM di turno esterno;

- l'Ufficio inquirente (unitamente alle Forze dell'Ordine) ed i giudici civili si impegnano reciprocamente a riconoscere e segnalare tempestivamente i casi potenziali e/o sospetti di violenza assistita e ad adottare immediati strumenti di tutela in favore delle vittime vulnerabili;

- i magistrati dell'Ufficio G.i.p. - G.u.p. si impegnano a garantire la trattazione prioritaria dei processi per i reati di violenza di genere e di violenza domestica con approccio integrato, che, in caso di rinvio a giudizio, provvederanno a fissare tempestivamente l'udienza dibattimentale (monocratica e collegiale), concentrando la trattazione del ruolo c.d. "supermonocratico" nelle udienze tabellarmente destinate allo stesso; si impegnano inoltre a garantire il tempestivo esame delle richieste di misure custodiali e coercitive avanzate dall'Ufficio di Procura nei processi di violenza di genere e di violenza domestica;

- per i reati devoluti alla cognizione del giudice dibattimentale (monocratico e collegiale), il Tribunale si impegna a garantire la trattazione prioritaria;

- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, anche tramite la Scuola Forense-Fondazione Ordine Forense di Trani e il Comitato pari opportunità, fatto salvo quanto sopra previsto, si impegna a organizzare, realizzare e coordinare costantemente il proprio intervento in rete con le altre istituzioni firmatarie del protocollo per il raggiungimento delle finalità dello stesso. In particolare, si impegna a: **a)**divulgare tra gli avvocati iscritti il contenuto del protocollo e della rete di interventi previsti nei casi di violenza di genere e di violenza assistita, al fine di creare consapevolezza rispetto al fenomeno e dare gli strumenti necessari per interagire con la rete creata, anche tramite la segnalazione dei casi di violenza assistita sia in ambito processuale che extraprocessuale; **b)**collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione degli operatori che a vario titolo sono chiamati a dare tutela alle vittime di violenza di genere (avvocati, magistrati, operatori del settore sanitario, forze dell'ordine, servizi sociali comunali, operatori della associazioni convenzionate e iscritte negli appositi registri regionali che operano e hanno come fine statutario il contrasto alla violenza di genere), anche con funzioni di formazione attiva; definire gli ambiti di intervento e intensificare le azioni positive per la individuazione anche di ulteriori strumenti per una collaborazione in rete positiva; promuovere incontri periodici di formazione strettamente giuridica in forma pratica sugli strumenti civili e penali volti a contrastare i casi di violenza di genere; **c)**promuovere e partecipare a un tavolo di lavoro permanente di coordinamento tra magistratura penale e civile, avvocatura, forze dell'ordine e centri antiviolenza, e servizi sociali e sanitari coinvolti; **d)**informare le persone offese, come in premessa individuate,

del loro diritto ad accedere al patrocinio a spese dello Stato nel settore civile e penale secondo la normativa vigente;

- le Parti convengono, infine, sull'opportunità che, sin da epoca antecedente all'assunzione della testimonianza delle vittime vulnerabili, siano già prodotte (dall'Ufficio inquirente o dai difensori delle parti civili e dello stesso imputato), ove esistenti, le relazioni dei Servizi Sociali sul nucleo familiare, delle comunità e dei centri di accoglienza e tutti i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni per garantire una compiuta cognizione e comprensione della realtà e delle relazioni familiari delle vittime vulnerabili.

ooo

Il presente protocollo, che le Parti sottoscrivono ciascuna per quanto di competenza e in relazione agli impegni espressamente indicati, ha carattere sperimentale ed è valido per un anno dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato ogni anno, salvo necessità di modifiche ed integrazioni; esso stabilisce la possibilità di successive adesioni di ulteriori soggetti che ne facciano richiesta; inoltre, altri soggetti potranno essere coinvolti anche mediante accordi con i sottoscrittori, relativi a specifici segmenti di attività.

Si auspica sin d'ora il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni di Bari per l'attuazione di forme di raccordo nella trasmissione e nel monitoraggio dei dati in carico alla Procura, dei Sindaci e dei Servizi Sociali dei Comuni del circondario, dei centri antiviolenza del circondario (che possano anche fornire le strutture ove svolgere l'incidente probatorio inerente l'assunzione della testimonianza dei minori) e delle Asl del circondario per garantire un'assistenza specializzata dal punto di vista sanitario.

Letto, confermato e sottoscritto,

Trani, 21.11.2018

Il Procuratore Aggiunto
dott. Achille Bianchi

Il Presidente vicario
dott.ssa Giulia Pavese

Il Presidente della Camera Penale
Avv. Stefano Dardes

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
avv. Tullio Bertolino

Il Magrif del Settore Penale
dott.ssa Lucia Anna Altamura

Il Magrif della Procura della Repubblica
dott. Marcello Catalano

per il Comitato Pari Opportunità
avv. Savina Vitti

TRIBUNALE DI TRANI PRESIDENZA

DEPOSITATO OGGI IN SEGRETERIA
22 NOV. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Michele Tota

Trani, 23 NOV. 2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Antonio de Luce

Verbale di riunione del giorno 15.11.2018

In data odierna, presso il Tribunale di Trani, nella camera di consiglio dell'aula della Corte d'Assise, alle ore 16,30, si è tenuta la riunione avente ad oggetto l'approvazione della bozza del protocollo di intesa inerente la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto i reati contro la violenza di genere e la violenza domestica con approccio integrato (Piano di azione esecuzione sentenza CEDU *Talpis* c/Italia. Attuazione linee guida in tema di organizzazione e buone prassi di cui alla delibera C.S.M. del 9.5.2018).

Presenti la dott.ssa Giulia Pavese (in qualità di Presidente vicario del Tribunale), il dott. Achille Bianchi (in qualità di referente per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani), gli avv. Stefano Dardes e Mario Malcangi (in qualità di referenti per la Camera Penale e l'Ordine degli Avvocati), l'avv. Cristina Capurso (per la Fondazione Scuola Forense), la dott.ssa Lucia Anna Altamura (in qualità di referente Magrif) e la dott.ssa Paola Angela De Santis (in qualità di referente per l'ufficio dibattimento, verbalizzante, che ha preso parte ai lavori predisponendo la bozza di protocollo).

Il dott. Bianchi, la dott.ssa Altamura l'avv. Dardes, l'avv. Malcangi e l'avv. Capurso hanno rispettivamente suggerito le integrazioni da apportare alla bozza, già trasmessa e condivisa.

Quanto alle integrazioni per il settore civile, suggerite dall'avv. Capurso, il Presidente ritiene opportuna una più ampia interlocuzione con il dott. Gaetano Labianca (coordinatore del settore Famiglia del Tribunale), assente alla riunione in virtù di impegni precedentemente assunti, con i magistrati del settore civile e con la Camera Civile, in vista dell'adozione di uno specifico protocollo per l'ambito civile e l'adozione di un comune disciplinare.

L'incontro si è concluso alle ore 17,50 circa.

Trani, 15.11.2018

Il Segretario

Paola Angela De Santis

Il Presidente

Giulia Pavese

Visto,
Trani, 23 NOV 2018
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Antonio de Luce

TRIBUNALE DI TRANI - PRESIDENZA

Verbale di riunione del giorno 21.11.2018

In attuazione delle indicazioni contenute nella nota della Corte di Appello di Bari del 25.5.2018, presso il Tribunale di Trani si è tenuto un tavolo di concertazione, articolatosi in più incontri (svoltisi in data 11.6.2018, 4.7.2018, 18.9.2018 e 15.11.2018) ai quali hanno preso parte il Tribunale (con la partecipazione di giudici del Settore Civile e dell'ufficio G.i.p- G.u.p. e dell'ufficio dibattimento del Settore Penale, del Magrif del Settore Penale, della Procura della Repubblica di Trani, dell'Ordine degli Avvocati, della Camera Penale, del comitato Pari Opportunità e della Fondazione Scuola Forense).

In data odierna, inserite le ulteriori integrazioni suggerite dal dott. Bianchi e già condivise, viene sottoscritto l'allegato protocollo di intesa inerente la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto i reati contro la violenza di genere e la violenza domestica con approccio integrato (Piano di azione esecuzione sentenza CEDU *Talpis* c/Italia. Attuazione linee guida in tema di organizzazione e buone prassi di cui alla delibera C.S.M. del 9.5.2018).

Presenti la dott.ssa Giulia Pavese (in qualità di Presidente vicario del Tribunale), il dott. Achille Bianchi (in qualità di referente per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani), gli avv. Tullio Bertolino e Stefano Dardes (in qualità di referenti per la Camera Penale), la dott.ssa Rossella Volpe (in qualità di referente per l'ufficio G.i.p. – G.u.p.), la dott.ssa Lucia Anna Altamura (in qualità di referente Magrif), il dott. Macello Catalano (in qualità di Magrif per la Procura della Repubblica in sede) e la dott.ssa Paola Angela De Santis (in qualità di referente per l'ufficio dibattimento, verbalizzante, che ha preso parte ai lavori predisponendo la bozza di protocollo).

L'avv. Savina Vitti (in qualità di referente per il C.P.O.), assente per pregressi impegni, sottoscriverà il protocollo in data di domani.

L'incontro si è concluso alle ore 13,29 circa.

Trani, 21.11.2018

Il Segretario

Paola Angela De Santis

Il Presidente

Giulia Pavese

Visto, 23 NOV. 2018
Trani, ...
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Antonio de Luce

TRIBUNALE DI TRANI - PRESIDENZA

TRIBUNALE DI TRANI

Il giorno 15 dicembre 2017, alle ore 9,30, nell'Ufficio del Presidente del Tribunale, si tiene la riunione avente, quale ordine del giorno, la individuazione dei criteri di priorità.

Sono presenti il Presidente del Tribunale, dott. Antonio de Luce, il Procuratore della Repubblica, dott. Antonino Di Maio, il Presidente della Sezione Penale, dott.ssa Giulia Pavese, il Presidente della Camera Penale, avv. Giuseppe Losappio, il Magrif del settore penale, dott.ssa Lucia Anna Altamura.

Il Presidente della Sezione Penale rappresenta, in via preliminare, gli esiti del lavoro svolto dal gruppo di studio, costituito, nel novembre 2016, con rappresentanti della Sezione dibattimentale, dell'Ufficio GIP/GUP e della Procura della Repubblica, al fine di indicare, in modo condiviso, le fattispecie di reità da considerare a trattazione prioritaria, fermo restando quanto previsto dalla disciplina codicistica all'art. 132 bis disp. att. c.p.p..

Il Procuratore della Repubblica, mostrando la propria condivisione in ordine ai profili suddetti, evidenzia, altresì, che, in ossequio alla Circolare sull'Organizzazione delle Procure, approvata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16.11.2017, la individuazione dei criteri di priorità risulta anche uno dei parametri prescelti per l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale in cui si opera.

Ed allora, viene dettagliatamente indicato che, partendo da quanto previsto dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., si debbano individuare innanzitutto i criteri generali assoluti relativi ai processi con imputati in stato di custodia cautelare, ai processi previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p., ai processi previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., per le fattispecie di reato non rientranti nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

Ad integrazione di tali criteri, sono da reputare di carattere prioritario alcune macro aree di reati, ponendo attenzione non al semplice titolo, ma alla concreta offensività e gravità della condotta contestazione.

Tale parametro, oltre a costituire il principio guida anche ai fini della individuazione dei processi a trattazione non prioritaria, è anche criterio per il riconoscimento dei processi a trattazione prioritaria, ovvero:

- i reati contro il patrimonio commessi con significativi atti di violenza o minaccia e quelli commessi cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- i reati in materia di stupefacenti con numero elevato di imputati o relativi a quantitativi rilevanti di stupefacente;

- i reati in materia di armi, diversi da quelli di cui all'art. 407 co. 2 n. 5 c.p.p., tranne quelli di natura contravvenzionale;
- il reato di omicidio colposo;
- il reato di omicidio stradale;
- il reato di sequestro di persona;
- i reati contro il patrimonio, in danno della P.A., relativi ad illeciti proventi derivati dalla indebita percezione di risorse, provvidenze e benefici pubblici, nazionali ed europei, in misura economicamente rilevante ed anche con carattere di periodicità;
- i reati in materia edilizia: lottizzazioni abusive e violazioni incidenti sulla sicurezza degli edifici e comunque tali da comportare pericolo per l'incolumità pubblica; abusi con danno ambientale, paesaggistico o idrogeologico; abusi edilizi relativi alla realizzazione di interi manufatti edilizi o di parti consistenti degli stessi;
- i reati ambientali: disastri ambientali, discariche abusive e attività di gestione di rifiuti organizzata in forma di impresa;
- i reati tributari: imposta evasa superiore a 250.000,00 euro o commessi mediante frode;
- usura: procedimenti con più persone offese ovvero in cui la persona offesa sia un imprenditore ovvero la stessa abbia ricevuto minacce da parte dell'usuraio;
- i reati fallimentari e societari: fallimenti di particolare gravità individuabili sulla base del passivo accertato o delle rilevanti dimensioni dell'impresa fallita, nonché reati societari con querela della persona offesa o reati fallimentari connessi a reati societari;
- le truffe: procedimenti con elevato numero di persone offese o con danno superiore a 20.000 euro o connessi a reati associativi;
- i reati in tema di sfruttamento della prostituzione, commessi avvalendosi di particolari strutture organizzate, con pluralità di persone offese, soprattutto se con forme violente di sfruttamento;
- i reati in materia di famiglia: sottrazioni di minori con trasferimento degli stessi all'estero; gravi casi di abbandono di minori o persone incapaci;
- gli infortuni sul lavoro: omicidi colposi e lesioni gravi o gravissime; processi con responsabilità amministrativa dell'ente;
- i reati per i quali siano stati effettuati sequestri ai sensi dell'art. 12 *sexies* del D. L. 306/1992, nonché sequestri di beni o somme di rilevante importo, anche finalizzati alla confisca, ovvero quelli implicanti spese di custodia di particolare onerosità.

Rispetto a tali processi a trattazione prioritaria residuano quelli di carattere non prioritario, per i quali deve considerarsi la concreta offensività della condotta, da valutare caso per caso, in ordine ai quali si predilige di non stilare un catalogo dettagliato, al fine di consentire al magistrato procedente

la valutazione delle modalità di gestione degli affari di propria competenza e di organizzazione del proprio ruolo.

Fermi restando questi principi cardine, è oggetto di attenzione anche il tema della prescrizione, reputato non più criterio preminente, ma in condizione di parità rispetto a quelli sopra indicati.

Il Procuratore della Repubblica, riportandosi ai dati a sua disposizione, precisa che il numero dei procedimenti iscritti al mod. 21 della Procura in sede, tuttora pendenti in fase di indagine, in relazione ai reati commessi sino al 31/12/2012, sono 66, senza distinzione tra quelli di competenza del Tribunale in composizione collegiale e quelli di competenza del Tribunale in composizione monocratica (reati a citazione diretta ovvero reati necessitanti il previo vaglio in sede di udienza preliminare), mentre quelli iscritti a modello 44 sono 45, mentre iscritto a modello 45 è solo 1.

Tale indice viene dallo stesso considerato assolutamente inconferente rispetto al complessivo flusso dei procedimenti attualmente nella fase delle indagini preliminari, che per l'anno in corso risulta di circa 9.000 fascicoli.

Il Presidente della Sezione Penale, prendendo, invece, atto dei procedimenti pendenti, sia presso l'ufficio GIP/GUP sia in fase dibattimentale, rileva che trattasi di numeri che impongono l'adozione di un protocollo di trattazione.

Rappresenta che molti di questi processi risultano essere pervenuti innanzi al Tribunale dopo molti anni rispetto alla commissione del fatto ovvero alla iscrizione al mod. 21, con ciò comportando una oggettiva difficoltà per il giudice del dibattimento nella gestione della istruttoria, risultando prossimo il decorso del termine prescrizionale massimo.

Alla luce di tali rilievi, si concorda sul fatto che occorre dare priorità ai processi che possono pervenire a sentenza utile e non già a quelli certamente destinati alla prescrizione.

Fatte, pertanto, salve tali premesse, si concorda che:

- i magistrati dell'Ufficio di Procura indicheranno nella richiesta di rinvio a giudizio per i processi che transitano dall'udienza preliminare e nel decreto di citazione per i processi a citazione diretta, la data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ex art. 335 c.p.p.; i magistrati dell'Ufficio gip-gup indicheranno nei decreti di citazione a giudizio sia la data di iscrizione che la data in cui la richiesta di rinvio a giudizio è pervenuta al loro Ufficio; i magistrati del settore dibattimento in sentenza avranno cura di integrare la indicazione con la data in cui il processo è pervenuto al loro Ufficio, completo di notifiche; per consentire un adeguato monitoraggio e di implementare la piattaforma condivisa e aggiornata nelle diverse fasi, tali dati dovranno necessariamente essere inseriti nei registri gestiti dal S.I.C.P.;
- quanto alle citazioni dirette a giudizio, l'udienza sarà fissata non prima di cinque mesi dalla indicazione della comunicazione della data di udienza da parte del magistrato competente, che dovrà essere indicata entro un mese dalla richiesta;

- quanto alla fase GIP/GUP, i processi con richiesta di rinvio a giudizio, in cui la prescrizione venga a maturare nel termine di dodici mesi dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, dovranno essere fissati con priorità e, nel contraddittorio delle parti, sulla dichiarata non opposizione del difensore dell'imputato, in assenza o col consenso/dissenso della parte civile, nonché col consenso del P.M., il gup rinvierà a data successiva a quella del termine innanzi indicato, al fine di evitare che il processo pervenga già prescritto al dibattimento;
- quanto alla fase dibattimentale, in relazione alle prime udienze relative sia ai giudizi immediati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, sia ai decreti di citazione diretta a giudizio, sia ai decreti che dispongono il giudizio, in ordine ai reati la cui prescrizione massina maturi nel termine di dodici mesi dalla data della prima udienza in cui è avvenuta la regolare costituzione delle parti, sulla dichiarata non opposizione del difensore dell'imputato, in assenza o col consenso/dissenso della parte civile nonché col consenso del P.M., il Collegio o il giudice monocratico rinvieranno a data successiva a quella del termine innanzi indicato.

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Sezione Penale, ed il Presidente della Camera Penale concordano, infine, nella opportunità di applicare tale criterio di gestione e trattazione dei processi anche a quelli attualmente pendenti sui ruoli monocratici e sul ruolo collegiale, in relazione ai quali alcuna attività istruttoria è stata svolta.

Esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno la riunione viene sciolta.

Trani, 15 dicembre 2017

Il Presidente del Tribunale
dott. Antonio de Luce

Il Procuratore della Repubblica
dott. Antonio Di Maio

Il Presidente della Sezione Penale
dott.ssa Giulia Pavese

Il Presidente della Camera Penale
avv. Giuseppe Losappio

Il Magrif del Settore Penale
dott.ssa Lucia Anna Altamura